



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

VISTO il D.P.R.S. n. 6561 del 11/11/1967 pubblicato nella GURS n. 51 del 18/11/1967, con il quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico l'intero territorio comunale delle Isole Eolie ai sensi della L. n. 1497/1939, oggi D.LGS. n. 42/2004.

VISTO il D.A. del 23 febbraio 2001, pubblicato nella GURS n. 11 del 16 marzo 2001, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) delle Isole Eolie, ai sensi del D.LGS. n.42/2004 (Codice Beni Culturali).

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il D.D.G. n. 136 del 19/05/2015 dell' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

VISTO il ricorso gerarchico presentato con atto spedito il 24.09.2019 dalla società XXXXX XXXX. XXXX in persona del suo amministratore unico pro-tempore XXX XXX XXX, con sede legale in XXXX XXXX XXXX, avverso il provvedimento prot. n. 5153 del 28.08.2019, con cui la Soprintendenza di Messina esprime parere contrario al rilascio di autorizzazione paesaggistica concernente il progetto per la realizzazione di un edificio residenziale in XXX XXXX XXXX XXXX, poiché la suindicata realizzazione, sarebbe incompatibile con i criteri di tutela paesaggistica di cui sopra.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

**REGIONE SICILIANA**

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina, contenute nella nota n. 7940 del 12.12.2019.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la società ricorrente contesta "il diniego" emesso dalla Soprintendenza di Messina, poiché ritiene che l'area in cui l'edificio residenziale dovrebbe essere realizzato non sia sottoposta a vincoli di inedificabilità e non trasformabilità regolamentati dal P.T.P., perchè detti vincoli non sarebbero più operanti a seguito dell'approvazione del P.R.G. del Comune di Lipari.

CONSIDERATO che l'art. 22 del P.T.P. dell'arcipelago delle Isole Eolie tra *le attività non compatibili prevede ... nuove infrastrutture, nuove edificazioni, fino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici.*

CONSIDERATO che l' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell' Urbanistica, con il DDG n. 136 del 19.05.2015, ha reso esecutiva la sentenza n. 786 del 2015, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. seconda di Palermo, dando atto all' efficacia della delibera n. 01 dello 02.05.2007 con la quale il Commissario ad acta ha adottato il P.R.G. e il R.E. del Comune di Lipari (ME), ai sensi della L.r. n. 71 del 1978 e conseguentemente, questo strumento urbanistico, è da intendersi vigente ed efficace. Resta inteso, che il suddetto P.R.G. è comunque subordinato alle prescrizioni del vigente Piano Paesaggistico (P.T.P.), in particolar modo per quanto attiene il regime normativo dei diversi paesaggi locali che, per legge, prevale sui regimi normativi del P.R.G, nell'ipotesi di contrasto.

RITENUTO che la Soprintendenza di Messina, con il parere impugnato n. 5153 del 28.08.2019 ha espresso parere contrario alla richiesta di compatibilità paesaggistica di cui sopra, perchè nell'area dove prevista la realizzazione della sopraindicata opera, sarebbero operanti, in forza del suddetto P.T.P., i vincoli di inedificabilità e non trasformabilità fino all'approvazione degli strumenti urbanistici. Tale valutazione però, non risulta giuridicamente corretta. Infatti, come sopraindicato, il Comune di Lipari è dotato di uno strumento urbanistico approvato, ne consegue che il diniego della Soprintendenza è stato adottato su un presupposto di fatto errato.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla società XXXXX XXXX XXXXX XXXXX avverso il provvedimento della Soprintendenza di Messina, reso con nota prot. 5153 del 28.08.2019

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è accolto il ricorso presentato della XXXXX XXXXX XXXX XXXXX., avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, reso con nota prot. 5153 del 28.08.2019.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina dovrà nuovamente pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica del progetto di cui sopra entro il termine di 30 giorni

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).



REGIONE SICILIANA

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 14.02.2020

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to **Sergio Alessandro**